



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE AREE VERDI ED ALTRE AREE DI PUBBLICA FRUIZIONE.

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 – FINALITÀ

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare aree urbane finalizzate alla fruizione della collettività, facenti parte del patrimonio comunale e non, caratterizzate dalla presenza di verde e/o arredi urbani elementi qualificanti del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità di vita degli abitanti, oltre alla salvaguardia, promozione e miglioramento dell'aspetto ornamentale e paesaggistico.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento disciplina l'uso e la fruizione delle aree di cui all'art. 1 di proprietà del Comune di Ascoli Piceno o in uso ad esso:

- a) parchi e giardini;
- b) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- c) aree verdi libere, attrezzate e non per il gioco;
- d) verde annesso ad edifici di pertinenza pubblica;
- e) altre aree caratterizzate dalla presenza di arredi urbani per l'utilizzo della collettività.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3 – ACCESSIBILITÀ

Il verde pubblico e le aree descritte al precedente art. 2 sono fruibili da tutti i cittadini fatte salve le disposizioni generali di legge e regolamenti, le limitazioni contenute nel presente regolamento ed i provvedimenti amministrativi applicativi del medesimo.

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi ed alle aree disciplinate dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve specifiche disposizioni del Dirigente Responsabile del Servizio, cui l'area da regolamentare fa riferimento (Parche e Giardini, Servizio Manutenzione Strade, ecc.).

ART. 4 – ATTIVITÀ CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Gli spazi oggetto del presente regolamento vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura ed allo svolgimento di attività fisico-motorie che non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti.

Le attività sportive e ludiche di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi appositamente attrezzati o indicati da opportuna segnaletica (palle, bocce, ecc....).

La circolazione con biciclette, pattini ovvero altri acceleratori d'andatura è ammessa solo ove espressamente prevista.

Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore ai 12 anni e comunque non superiore a quella indicata sulle stesse.

I cani devono essere condotti al guinzaglio secondo le norme di legge e di regolamento salvo che nelle aree ad essi dedicate per la sgambatura ed i proprietari o le persone che li hanno in custodia devono asportare gli



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

escrementi degli animali loro affidati. E' vietato il loro ingresso nella zona riservata alle attrezzature per i giochi dei bambini appositamente delimitata da segnaletica verticale o da perimetrazione orizzontale.

ART. 5 – DIVIETI

Nelle aree in oggetto è vietato:

- tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico ed al buon costume, o in contrasto con disposizioni di legge o regolamento;
- usare impropriamente le strutture ludiche, bivaccare sulle panchine o adibire le stesse a giaciglio o salire su di esse con i piedi;
- effettuare attività rumorose e l'utilizzo degli strumenti musicali amplificati (deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate);
- imbrattare, deturpare, manomettere, spostare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture ed arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- estirpare, tagliare e danneggiare il verde pubblico, la cortica erbosa e le essenze arboree e raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- catturare e molestare gli animali selvatici e rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- sostare con veicoli a motore o parcheggiare roulotte;
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

ART. 6 – AFFIDO DI AREE VERDI

La cura e la manutenzione delle aree verdi possono essere affidate ad enti e società, associazioni, fondazioni, cooperative sociali, scuole, parrocchie e privati cittadini attraverso specifico atto di assegnazione in adozione. Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme:

- manutenzione ordinaria e cura;
- sorveglianza;
- educazione al corretto uso del verde;
- altre forme e modalità concordate con l'Amministrazione Comunale.

L'assegnazione dell'area interessata avverrà tramite stipula di apposita convenzione, previa comunicazione al Servizio Patrimonio, da stipularsi a cura di uno dei Servizi competenti di cui all' art. 3.

ART.7 – SPONSORIZZAZIONE DI AREE

La sponsorizzazione delle aree sopra citate è un contratto stipulato fra l'Amministrazione Comunale e soggetti terzi che ha come oggetto e finalità l'allestimento e/o la cura e la manutenzione delle stesse.

Lo sponsor effettua a proprie spese gli interventi stabiliti da apposito contratto.

Il Servizio di riferimento (Parchi e Giardini, Servizio Manutenzione Stradale, ecc...) a fronte degli interventi eseguiti e sostenuti autorizza lo sponsor a collocare nella sede oggetto dell'intervento cartelli recanti la dicitura "in questa area il verde è curato da (nome dello sponsor)".

Le aree oggetto di contratto conservano la propria destinazione di uso pubblico.

SANZIONI E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

ART. 8 – SANZIONI

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale della Polizia Municipale, inoltre tutte le Forze di Polizia sono tenute a far rispettare il presente Regolamento.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Le trasgressioni al presente Regolamento, qualora non integrino reato, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 (art. 7bis D. Lvo. 267/2000) ai sensi della Legge 689/81, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche disposizioni vigenti.

A carico di chi ha commesso l'infrazione saranno addebitate, oltre alle sanzioni, anche le spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

ART.9 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 50 del vigente Statuto Comunale.

REGOLAMENTO EMENDATO APPROVATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 7 NOVEMBRE 2017

